

Allegato "A" all'atto n.6790/3615 repertorio

STATUTO

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Art. 1) (Denominazione - sede)

E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata

"ACTO - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ONLUS"

in breve denominata anche semplicemente **"ACTO ONLUS"**.

E' fatto obbligo all'associazione l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale

La sede dell'associazione è in Milano.

L'eventuale trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune sarà di competenza dell'organo amministrativo.

Potranno essere aperte sedi secondarie anche in altre regioni.

Art. 2) (Durata)

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Titolo II

Scopo e oggetto

Art.3) (Scopo e oggetto)

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta, nei modi e limiti di cui all'art 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/97:

- 1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, escludendo attività di formazione ai medici e al personale paramedico;
- 2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati;
- 3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni

necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura;

4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practice";

5) promuovere iniziative volte a reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla legge.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:

a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario;

b) si avvale della consulenza medico scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ricorrendo anche all'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico;

c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti

dall'art 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;

d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli, Enti o consorzi con analoghi scopi sociali.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, e più in genere, diverse da quelle individuate alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III

Associati - obblighi - ammissioni -

dimissioni - esclusioni

Art. 4) (Gli associati)

Gli associati si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno nonchè delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Gli associati devono essere persone fisiche, persone

giuridiche, Enti locali, associazioni, imprese, fondazioni o privati.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Rivestono la qualifica di soci sostenitori le persone e gli enti che forniscono sostegno all'associazione con contributi finanziari o di altra natura di valore superiore ad almeno dieci volte la quota annuale.

Sono soci ordinari i soggetti che, ottenuta l'iscrizione all'Associazione - secondo la procedura di cui infra - versano la quota di iscrizione, nella misura annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato.

Art. 5) (Ammissione degli associati)

Chi intende essere ammesso come associato deve farne domanda scritta all'Organo amministrativo.

Nella domanda, l'aspirante associato deve dichiarare di condividere le finalità dell'associazione e di impegnarsi

ad osservarne statuto e l'eventuale regolamento interno.

Nella domanda devono essere indicate:

- le generalità complete del richiedente;
- l'attività svolta;
- l'impegno al pagamento delle quote e di quant'altro dovuto;
- l'indicazione della persona designata alla rappresentanza in assemblea in caso di associato persona giuridica.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente l'organo amministrativo, valutando l'interesse dell'associazione ad ammettere o meno il richiedente.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci entro due mesi dalla sua accettazione.

I nuovi associati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo sociale che viene determinata annualmente dall'organo amministrativo.

Le quote associative sono indivisibili e non possono essere cedute a terzi.

Art. 6) (Obblighi degli associati)

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, gli associati sono altresì obbligati a:

a) versare all'associazione gli eventuali contributi determinati annualmente dall'assemblea degli associati;

b) favorire gli interessi dell'associazione.

Art. 7) (Trasferibilità della quota)

La quota del socio non può essere ceduta per atto tra vivi con effetto verso l'associazione nè trasferita mortis causa agli eredi legittimi o testamentari dell'associato defunto.

Art. 8) (Mancato pagamento delle quote)

L'associato che non onori, in tutto o in parte, il pagamento delle quote sottoscritte, malgrado il sollecito da parte dell'organo amministrativo, è automaticamente escluso dall'Associazione.

Art. 9) (Recesso dei soci)

Il recesso dell'associato è ammesso in qualsiasi momento, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'associazione con qualsiasi mezzo.

Salvo eventuale differente decisione presa dall'assemblea dei soci, il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio.

Art. 10) (Esclusione dell'associato)

Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti,
il Consiglio Direttivo delibera, con atto assembleare,
l'esclusione dell'associato anche qualora l'associato:

- a) non abbia provveduto al pagamento, di tutto o parte
dell'ammontare richiesto dall'organo amministrativo per
eventuali contributi straordinari annuali, o di quanto
dovuto a vario titolo;
- b) abbia compiuto atti contrari alle disposizioni del
presente statuto o delle deliberazioni degli organi
dell'associazione;
- c) abbia interessi contrari a quelli dell'associazione.

Titolo IV

Patrimonio dell' associazione - divieto di distribuzione degli utili - esercizi sociali

Art. 11) (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà dell'Associazione tramite donazioni, lasciti,
eredità e legati;
- b) dai contributi associativi annui degli associati
nella misura stabilita dall'organo amministrativo;

c) dai contributi straordinari eventualmente stabiliti dall'organo amministrativo per particolari iniziative o necessità;

d) dai contributi volontari sia di associati che di terzi, persone fisiche e giuridiche;

e) da qualsiasi provento per attività svolta dall'Associazione ammesso dalla legislazione delle Onlus, nei limiti e alle condizioni di cui all'art 10 del D.Lgs. 460/97.

Nella eventualità che l'Associazione intenda chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l'organo amministrativo provvederà a vincolare un fondo di dotazione nella misura richiesta dall'Autorità competente, per il tipo di attività svolta.

I contributi ordinari che gli associati devono versare sono dovuti per l'intero anno, indipendentemente dal momento dell'ammissione o del recesso dell'associato.

Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 12) (Divieto di distribuzione di utili)

Non potranno essere distribuite somme o altre utilità

sotto nessuna forma salvo che per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13) (Esercizio sociale - bilancio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il bilancio dell'associazione secondo le forme di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Presidente dell'Associazione o anche da un solo membro del Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Verrà altresì

sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

TITOLO V

Organi associativi

Art. 14) (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che sono anche il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) l'eventuale Revisore unico;
- e) l'eventuale collegio dei probiviri;
- f) l'eventuale comitato tecnico-scientifico;
- g) il segretario e/o il tesoriere.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15) (Assemblea degli associati).

Nell'assemblea ogni associato ha diritto a un voto.

L'associazione adotta tutte le norme necessarie a permettere

una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci persone giuridiche non possono conferire il mandato di rappresentanza in assemblea ai propri dipendenti, collaboratori o professionisti esterni né agli amministratori; possono concederlo invece ad altri associati.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto concede a ciascun associato la possibilità di delegare altro associato a rappresentarlo, qualora necessario per ragioni di salute e in considerazione della mancanza di strutture locali dell'associazione che mantiene nel suo complesso il carattere e l'estensione nazionale. Il ricorso all'esercizio della delega è concesso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è convocata, presso la sede dell'associazione o in altro luogo in Italia o in un paese dell'Unione

Europea o in Svizzera, a firma del presidente del Consiglio Direttivo o su indicazione anche di un solo membro dello stesso, quando questi lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un decimo degli associati e negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione, trasmesso per raccomandata o per fax o per posta elettronica, devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax e/o posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e sono intervenuti il Presidente dell'Associazione e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale revisore unico, se

nominato.

L'assemblea è presieduta dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'assemblea nomina essa stessa il proprio presidente.

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 16) (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale e quello preventivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) impartisce le direttive generali di azione dell'associazione e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- d) nomina l'eventuale revisore unico e l'eventuale collegio dei Probiviri;
- e) provvede a richiedere il riconoscimento giuridico

dell'associazione, delegando il presidente alla esecuzione di tutte le formalità e adempimenti inerenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine indicato nell'art. 13.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati.

Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza semplice.

Nel verbale dell'assemblea possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le singole dichiarazioni.

Art. 17) (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18) (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati stessi.

Il Consiglio Direttivo ha tutti poteri e le

attribuzioni, per la gestione dell'associazione, che non siano riservati, per legge o per statuto, all'assemblea degli associati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente del Consiglio Direttivo e il vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina;
- b) redigere il progetto di bilancio e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) proporre le modifiche allo statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento interno dell'associazione;
- g) nominare l'eventuale direttore e assumere gli eventuali dipendenti dell'associazione;
- h) determinare l'ammontare del contributo associativo annuo, fatta eccezione per quello del primo anno che verrà determinato dagli associati in sede di atto costitutivo;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale

approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e approvandone le spese;

1) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio potrà delegare talune delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri Delegati o ad un Comitato Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario, ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni semestre.

E', altresì, convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito quando sono presenti o rappresentati tutti i componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario incaricato dal presidente, entrambi lo sottoscrivono.

Non è ammessa la delega, neanche ad altro componente del consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di presidente o vice presidente, il consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il presidente o il vice presidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno, assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a

cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo associato.

I consigli possono essere tenuti anche in teleconferenza alle seguenti condizioni:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati;
- deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito.

I consigli si considerano avvenuti nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

Art.19) (Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

Il presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;

d) propone al Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti dell'associazione, conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni;

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri sociali;

f) accerta che si operi in conformità agli interessi generali dell'associazione;

g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In casi di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

Art. 20) (Rappresentanza dell'associazione - firma sociale)

Il presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione, ne cura l'andamento generale e a lui compete la firma dei contratti, della corrispondenza e degli atti; nei casi di urgenza, con i poteri del Consiglio, adotta tutte le deliberazioni del caso, trascrivendole nel registro dei verbali e dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva.

La mancata ratifica di deliberazioni, da parte del consiglio non ha effetti verso terzi, ciascun consigliere, anche prima dell'adunanza successiva, può esprimere il suo consenso in qualsiasi forma purchè scritta.

In caso di grave impedimento del presidente del Consiglio Direttivo la rappresentanza e la firma sociale spettano al vice presidente.

La legale rappresentanza spetterà anche agli eventuali Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 21) (Il Revisore Unico)

Qualora se ne ravvisi la necessità, l'assemblea degli associati procederà alla nomina di un Revisore Unico iscritto all'Albo dei revisori dei Conti.

Art. 22) (Segretario - Tesoriere)

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali, attende alla corrispondenza.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché

delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo predispone inoltre lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie

Art.23) Alle spese richieste per il funzionamento dell'associazione si farà fronte con le entrate ordinarie e con le altre di natura straordinaria.

Le entrate ordinarie e straordinarie, possono così classificarsi:

- le quote annuali di iscrizione all'associazione;
- gli eventuali contributi annui straordinari;
- i versamenti volontari degli associati;
- gli atti di liberalità;
- i contributi da parte dei Ministeri, enti locali, istituti di credito e organismi internazionali nonché di altri soggetti privati;
- i proventi di eventuali attività connesse o accessorie svolte dall'Associazione nei limiti e modalità di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/97.

Art. 24) (Liquidazione - scioglimento)

Qualora l'associazione venga posta in liquidazione,

l'assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all'articolo 17, provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri nonché delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25) (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Milano, 5 maggio 2010.

F.to VILLEVIEILLE BIDERI MARIAFLAVIA

PATRIZIA LECCARDI